

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1567-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE BUIZZA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti, Poste e telecomunicazioni,
Marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1961
(V Stampato n. 2711)*

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Interno

col Ministro della Difesa

e col Ministro dei Trasporti

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 maggio 1961*

Comunicata alla Presidenza il 12 ottobre 1961

Norme per la determinazione dei canoni relativi all'uso di linee telegrafiche e telefoniche e di apparati telegrafici di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei canoni relativi alla manutenzione di linee ed apparati per conto di altre Amministrazioni o di terzi, e per la determinazione delle quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio

ONOREVOLI SENATORI. — Nel territorio della Repubblica appartengono esclusivamente allo Stato:

- i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;
- i servizi di trasporto di pacchi e colli;
- i servizi di telecomunicazioni (telegrafiche, telefoniche, radio-elettriche, ottiche).

I provvedimenti, in materia postale e di telecomunicazioni, rientrano nella competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale esegue però anche lavori telegrafici e telefonici per conto di altre Amministrazioni o per conto di terzi, dietro totale rimborso della spesa, da parte degli interessati.

Questi ultimi pagano altresì un canone per l'uso e la manutenzione delle linee nonché le misure della quota di spese generali, delle quote di surrogazione del personale e di quelle di appoggio di circuiti sopra palificazioni dell'Amministrazione delle telecomunicazioni.

1. — Le norme per l'esecuzione delle linee per conto di terzi e le misure delle spese da rimborsare e dei canoni da corrispondere sono fissati da provvedimenti legislativi succedentisi dal 1922 in poi a seconda della mutazione dei prezzi.

Attualmente sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

legge 5 aprile 1950, n. 269 che stabilisce una maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso delle linee telegrafiche e telefoniche e degli apparecchi telegrafici per gli esercizi 1947-48 e 1948-49;

legge 28 luglio 1950, n. 689 che detta norme e maggiorazioni di spese circa la esecuzione per conto di terzi di lavori attinenti ai servizi telegrafici, telefonici e postali da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

legge 24 febbraio 1953, n. 95 che reca modificazioni alle quote di surrogazione e di appoggio stabilite dalla legge 28 luglio 1950, n. 689;

decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 338 che approva un aumento delle tariffe dei canoni di manutenzione e di fitto, delle linee telegrafiche e telefoniche per l'esercizio finanziario 1950-51;

decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 708 che provvede per un aggiornamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 95 delle quote di surrogazione previste dalla legge medesima.

2. — L'articolo 11 della legge 5 aprile 1950, n. 269 dava facoltà al Governo di provvedere, per i cinque esercizi finanziari successivi a quello 1948-49, alle necessarie modificazioni alla misura dei canoni di uso e di manutenzione, e, in attuazione della norma stessa, venne emanato il ricordato decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 338 con il quale furono stabiliti i canoni di uso e di manutenzione per l'esercizio finanziario 1950-51.

3. — L'Amministrazione ha continuato ad applicare fino ad oggi codesti canoni, in mancanza di diversa normativa.

Si è resa pertanto necessaria ed urgente l'emanazione di un provvedimento inteso ad assicurare la continuità legale dell'applicazione dei canoni fissati dal citato decreto presidenziale n. 338, con criteri più aderenti ad una razionale ed ordinata attività amministrativa, non solo, ma più adeguati anche al graduale sviluppo della tecnica applicata ai servizi di telecomunicazione.

4. — È da ricordare, altresì, che è inderogabile la necessità di pervenire ad una più organica e razionale disciplina dei rapporti che derivano dalla cessione in uso delle linee telegrafiche e telefoniche, aeree ed in cavo, e degli apparati telegrafici di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, a favore di privati, Enti, Società e pubbliche Amministrazioni, e la necessità di adottare un sistema di determinazione di canoni di uso e di manutenzione che permetta di adeguarli tempestivamente alle mutevoli esigenze, sia pure con un minimo di periodicità.

5. — Col disegno di legge sottoposto al nostro esame, già approvato in sede legislativa dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1961, si è provveduto e si intende provvedere al riguardo, e si stabiliscono le modalità per la determinazione delle quote di spese generali, di quelle di surrogazione del personale e delle quote di appoggio dovute da terzi, sia, per prestazioni inerenti alla costruzione di linee telegrafiche e telefoniche, sia per la posa di conduttori su palificazioni di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

6. — I provvedimenti di volta in volta emanati nel passato, per fissare i canoni relativi all'uso e alla manutenzione di linee telegrafiche e telefoniche, si riferivano, per lunga consuetudine, a singoli esercizi finanziari. Per ciascun esercizio, cioè, si procedeva alla emanazione di appositi provvedimenti con annesse tabelle recanti le misure dei canoni.

7. — Nell'immediato dopoguerra, per le frequenti variazioni del valore della moneta e per il continuo sviluppo della rete telegrafica, la ricordata procedura seguita, poteva ritenersi giustificata dalla opportunità di adeguare la misura dei canoni a quelle variazioni. Ma si è peraltro dimostrata pregiudizievole al sollecito ed ordinato svolgimento dei rapporti contabili, tra l'Amministrazione concedente e i terzi concessionari, soprattutto per la complessa e laboriosa procedura.

Il tempo richiesto dal perfezionamento dei provvedimenti in parola è sempre stato così notevole, da frustrare la possibilità di procedere all'applicazione dei canoni, nello stesso esercizio finanziario, cui i canoni medesimi si riferivano.

L'Amministrazione era costretta, quindi, ad applicare con effetto retroattivo, canoni già scaduti o a ripetere somme da terzi, che avevano già cessato i propri rapporti con l'Amministrazione stessa.

Codesta situazione ha provocato anche serie eccezioni, di natura giuridica, da parte dei concessionari — compresa la N.A.T.O.

che utilizza numerose comunicazioni interne ed internazionali — intese a sostenere la illegittimità dei recuperi relativi ad esercizi già scaduti.

8. — Il disegno di legge si propone di eliminare gli inconvenienti suesposti con lo stabilire che la misura dei canoni è determinata con la procedura seguita per le tariffe postali e telegrafiche e col fissare altre norme per quanto concerne la decorrenza delle variazioni.

Con la procedura proposta, l'Amministrazione crede di raggiungere la voluta tempestività nella emanazione dei provvedimenti relativi alla determinazione o modificazione dei canoni, che dipende, fra l'altro, dai mutamenti dei costi dei servizi resi dall'Amministrazione.

9. — Il disegno di legge ridisciplina, altresì, su nuove basi anche la materia inerente alla determinazione dei canoni e delle quote, nei confronti di alcune Amministrazioni, Enti eccetera, che effettuano determinate controprestazioni all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

10. — Si passa ad esaminare ed illustrare il contenuto di ogni singolo articolo:

Art. 1. — Stabilisce, al primo comma, che la determinazione dei canoni di uso e manutenzione, nonché delle quote di spese generali, di surrogazione del personale e di appoggio è effettuata con la procedura prevista dall'articolo 8 delle disposizioni preliminari del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, in virtù del quale articolo, le tariffe per i servizi postali e di telecomunicazione per l'interno sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Nel secondo comma viene precisato che nella prima applicazione della legge, il provvedimento della determinazione dei canoni e delle quote suddette avrà effetto dal primo giorno dell'esercizio finanziario succes-

sivo a quello di pubblicazione della legge, esclusa quindi ogni efficacia retroattiva. La applicazione dei nuovi canoni e delle nuove disposizioni in coincidenza con l'inizio dell'anno finanziario risponde ad esigenze contabili-amministrative d'ordine pratico ed alle particolari clausole e condizioni contenute negli atti di sottomissione stipulati con i concessionari.

Allo scopo di dare un periodo minimo di stabilità alla misura dei canoni, il terzo comma dello stesso articolo pone limiti alla facoltà dell'Amministrazione di procedere alla eventuale modifica dei canoni stessi, nel senso che la decorrenza delle modificazioni non può essere anteriore a due esercizi finanziari da quella dell'ultima determinazione. Il periodo di due esercizi è sembrato e sembra, un limite compatibile con l'esigenza di mantenere i canoni il più possibile aderenti all'effettivo costo dei servizi.

Art. 2. — Il progressivo notevole sviluppo della tecnica ha consigliato di stabilire una disciplina che consenta la utilizzazione delle linee e degli impianti da parte di più utenti senza provocare danni, disturbi o interferenze. Per tale motivo, con questo articolo, si è ritenuto necessario stabilire il principio, che sulle linee di proprietà dell'Amministrazione possono essere applicati esclusivamente apparecchiature e dispositivi, da essa preventivamente approvati.

Art. 3. — Per l'Amministrazione prevede la facoltà di concedere congrue riduzioni dei canoni ai Ministeri dell'interno, dei trasporti e della difesa, agli Enti e Organismi che in base ad accordi internazionali hanno parità di trattamento con le Forze armate nazionali, alle Società concessionarie di servizi telegrafici ad uso pubblico, nonché all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e alle Società concessionarie dei servizi telefonici ad uso pubblico.

In particolare l'articolo prevede al primo comma la facoltà di concedere una riduzione dei canoni base fino a un massimo del 50 per cento:

a) al Ministero dell'interno, in relazione alle controprestazioni da esso fornite per su-

perare situazioni di emergenza derivanti da calamità pubbliche o da speciali circostanze;

b) al Ministero dei trasporti, in considerazione alle corrispondenti agevolazioni concesse al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il rilascio di carte di libera circolazione, cedute con una riduzione del 50 per cento, e per i trasporti di cose a tariffa ridotta del 20 per cento;

c) al Ministero della difesa, in quanto esso rende al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con carattere periodico ed a condizione di particolare favore, speciali prestazioni nell'interesse dei servizi di telecomunicazione, fornendo fra l'altro mezzi e personale per sopperire alle esigenze dei servizi stessi in particolari circostanze e collaborando con i propri impianti e con le relative attrezzature per il raggiungimento di determinati fini inerenti allo sviluppo ed al potenziamento della rete (ad esempio la fornitura di mezzi navali per le esigenze della rete sottomarina dello Stato, impiego di personale e mezzi speciali per riparare le linee telegrafiche e telefoniche in occasione di alluvioni, maltempo, eccetera). L'agevolazione prevista per il Ministero della difesa è estesa agli Enti e Organizzazioni, che, in base ad accordi internazionali, hanno diritto ad un trattamento analogo a quello delle forze armate nazionali;

d) alle Società concessionarie dei servizi telegrafici ad uso pubblico per le quali è stato accertato che esiste una parziale compensazione globale tra le prestazioni rese dall'Amministrazione alle speciali condizioni di favore già previste dalle disposizioni in vigore, e le controprestazioni effettuate, allo stesso titolo, dalle Società in parola.

Al secondo comma dell'articolo 3, è regolata la stessa materia nei confronti della azienda dello Stato per i servizi telefonici e delle Società concessionarie dei servizi telefonici ad uso pubblico. La predetta Azienda rende, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, rilevanti prestazioni, particolarmente per quanto concerne l'utilizzazione della rete telefonica in cavo, di proprietà dell'Azienda stessa, per l'espletamento dei servizi telegrafici (telegrafia in

armonica). Le Società telefoniche concessionarie, in attuazione delle norme contenute nel Piano regolatore telegrafico nazionale, sono tenute ad assumere il servizio di trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi nelle località sedi di posti telefonici pubblici e private di uffici telegrafici, collegate con i « Centri di raccolta telegrafici » dell'Amministrazione. Tale impegno, che le società devono assolvere in un periodo di tre anni, comporta la cessione in uso da parte dell'Amministrazione di un notevole quantitativo di circuiti, i cui oneri vengono così a gravare sui bilanci sociali, e che necessita mantenere entro i limiti ragionevoli per non determinare incidenze di rilievo sulle tariffe telefoniche. Va tenuto conto inoltre del fatto che, per la costituzione delle reti telegrafiche a commutazione automatica e, soprattutto per le reti distrettuali, l'Amministrazione farà largo uso di circuiti telefonici sociali, che potranno essere ottenuti a basso prezzo se analoghe facilitazioni verranno rese dall'Amministrazione stessa alle ripetute Società. Per le considerazioni esposte, nella norma in parola, è prevista, per l'A.S.S.T. e per le Società telefoniche concessionarie ad uso pubblico, la facoltà di ridurre i canoni in questione, anche oltre il limite del 50 per cento.

L'ultimo comma dell'articolo subordina la concessione delle suddette riduzioni alla condizione che i beneficiari di esse applichino all'Amministrazione aliquote base non superiori e riduzioni identiche per la cessione in uso di circuiti di loro proprietà e per altre prestazioni di servizi rese a carattere temporaneo o permanente.

Art. 4. — Indica le prestazioni che debbono intendersi comprese nella manutenzione ordinaria (per la quale gli utenti non sono tenuti a sopportare ulteriori oneri, oltre al canone di manutenzione) e le prestazioni che ne sono invece escluse. La norma tende a recare una disciplina definitiva nella materia, eliminando cause che avevano in passato dato luogo a controversie.

Art. 5. — Stabilisce il criterio che i canoni di manutenzione si riferiscono alla utilizzazione continuativa degli impianti, intesa co-

me tale quella relativa ad un periodo non inferiore a 120 giorni. Applicare gli stessi canoni per prestazioni di più breve durata risulterebbe troppo oneroso per l'utenza poiché la misura del canone di manutenzione è calcolata in base al costo medio riferito ad un congruo periodo. In tali casi, è sembrato, e sembra equo, porre agli utenti il solo obbligo di rimborsare le spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione. L'articolo provvede inoltre a disciplinare alcuni casi di manutenzione nei quali sorgono rapporti tra gli Enti.

Art. 6. — In conformità delle analoghe disposizioni contenute nel Regolamento telegrafico internazionale, tale articolo stabilisce che l'uso dei circuiti, di norma, è concesso con carattere di continuità per tutte le 24 ore della giornata per un periodo non inferiore a 30 giorni. Prestazioni intermittenti o di breve durata risultano in genere effettivamente più onerose, sia perchè occorre un tempo supplementare per l'approntamento delle comunicazioni, sia perchè vi sono periodi in cui le comunicazioni medesime restano inutilizzate. Per tale maggiorazione vengono esonerate le Amministrazioni militari, in considerazione delle particolari esigenze e degli scopi che esse perseguono.

Sempre per le prestazioni a carattere intermittente, sono confermate integralmente le precedenti disposizioni circa la valutazione del tempo giornaliero di uso delle linee, così che, ad esempio, la utilizzazione, per almeno 8 ore giornaliera, dà luogo alla corrispondenza di canoni nella stessa misura dovuta per l'utilizzazione continua.

L'ultimo comma conferma e disciplina l'obbligo di concessionari di comunicazioni telegrafiche urbane o interurbane ad uso privato, di corrispondere un canone di concessione, ai sensi dell'articolo 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936 n. 645.

Tale canone è determinato con apposito provvedimento ministeriale.

Art. 7. — Stabilisce, al primo comma, che ai giornali quotidiani, alle agenzie di stampa e alle società concessionarie dei servizi tele-

grafici di stampa, è concessa la riduzione del 75 per cento sui canoni stabiliti per l'uso dei circuiti telegrafici interurbani e dei relativi raccordi urbani.

Nel secondo comma si stabilisce che gli stessi giornali quotidiani ed agenzie di stampa, nonchè i Comuni e gli Enti assistenziali e di beneficenza, legalmente riconosciuti, sono esonerati dalle corresponsione del canone di cui all'articolo 6 precedente.

Art. 8. — Secondo i recenti orientamenti per una sempre più stretta cooperazione e integrazione internazionale, tenuto conto dell'imponente sviluppo dei traffici e delle comunicazioni internazionali, si prevede la possibilità di prescindere dal requisito della cittadinanza italiana, per la concessione in uso delle linee previste nell'articolo 1.

Art. 9. — Tende a consolidare i rapporti già costituiti per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge, in materia di canoni e di quote, in base alle precedenti disposizioni ed alle convenzioni stipulate con i privati concessionari. Si ritiene infatti necessario confermare, legislativamente, l'operato dell'Amministrazione, anche perchè, come si è già illustrato, essa, durante tale pe-

riodo, in mancanza di tempestivi nuovi aggiornamenti, ha continuato ad applicare, per i canoni di manutenzione e di fitto delle linee, le tariffe stabilite con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953 numero 338, il quale aveva modificato la misura dei canoni stessi con riferimento al solo esercizio finanziario 1950-51.

A tal uopo, questo articolo, sancisce che per il periodo trascorso restano invariati i canoni previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 338 e le quote di surrogazione e di appoggio stabiliti dalla legge 24 febbraio 1953 n. 95 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956 n. 708.

Art. 10. — Abroga le disposizioni incompatibili con quelle del provvedimento in questione.

Onorevoli colleghi, la vostra 7^a Commissione permanente vi propone l'approvazione del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati e a Voi sottoposto con lo stampato n. 1567 del Senato della Repubblica.

BUIZZA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I canoni per l'uso di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in cavo, di canali telegrafici in armonica, di apparati telegrafici di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i canoni per la manutenzione di linee telegrafiche e telefoniche ed apparati telegrafici per conto di altre Amministrazioni statali, enti diversi e privati, nonchè le quote di spese generali, di surrogazione del personale e di appoggio previste dalle norme in vigore, sono stabiliti con la procedura prevista dall'articolo 8 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

Nella prima applicazione della presente legge, il provvedimento di determinazione dei canoni e delle quote di cui al precedente comma ha effetto dal primo giorno dell'esercizio finanziario successivo a quello di pubblicazione della presente legge medesima.

La decorrenza delle eventuali successive variazioni non può essere anteriore a due esercizi finanziari da quella dell'ultima determinazione.

Art. 2.

Sulle linee di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, od a questa affidate in manutenzione, possono essere applicati esclusivamente apparecchiature e dispositivi approvati in via preventiva dall'Amministrazione stessa.

Il rilascio dell'autorizzazione per l'uso delle apparecchiature e dei dispositivi predetti è di esclusiva competenza dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed è subordinato alla assunzione dell'obbligo di osservare le prescrizioni tecniche da essa stabilite.

Art. 3.

I canoni indicati nel precedente articolo 1 possono essere ridotti fino ad un massimo del 50 per cento per i Ministeri dell'interno, dei trasporti e della difesa, per gli Enti ed Organizzazioni che hanno diritto ad un trattamento analogo a quello delle Forze armate italiane in base ad accordi internazionali, nonchè per le Società concessionarie dei servizi telegrafici ad uso pubblico.

Nei confronti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e delle Società concessionarie dei servizi telefonici ad uso pubblico i canoni stessi possono essere ridotti oltre il limite anzidetto.

La concessione delle riduzioni indicate nei commi precedenti è subordinata alla condizione che le Amministrazioni, Enti, Organizzazioni e Società interessati applichino all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nel caso di cessione in uso di collegamenti telegrafici e telefonici di loro proprietà, aventi la stessa costituzione e le medesime caratteristiche tecniche, o per altre prestazioni di servizi rese a carattere temporaneo o permanente, aliquote base non superiori ed identiche riduzioni.

Art. 4.

I canoni di manutenzione delle palificazioni e dei circuiti aerei sono comprensivi delle spese occorrenti per la rimozione dei guasti e per la ordinaria manutenzione, ivi inclusi il taglio delle piante ingombranti, la regolazione dei fili, il ricambio dei sostegni e degli isolatori.

Non sono invece comprese nei predetti canoni, e vanno liquidate a parte:

a) le spese per eventuali spostamenti, modificazioni o riparazioni delle linee che si rendano necessarie per esigenze proprie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o che derivino dalla esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, o dall'applicazione degli articoli 180 e seguenti del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

b) le spese di riparazioni che si rendano necessarie in conseguenza di danneggiamenti dovuti a caso fortuito od a fatto non imputabile all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

c) le spese occorrenti per il cambio dei conduttori, portaisolatori e traverse che non diano affidamento di sicuro e regolare esercizio;

d) le maggiori spese occorrenti per la manutenzione di tronchi di linee speciali, intesi come tali quelli sui quali non risultino posati conduttori di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Nella determinazione della quota di spese di cui alla lettera d), si tiene conto dei maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione nei casi in cui i tronchi speciali siano notevolmente distanti dalle linee di proprietà dell'Amministrazione stessa o risultino, per ragioni topografiche o di altro genere, difficilmente accessibili al personale di manutenzione.

Per i lavori e per le prestazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), sono inoltre a carico degli interessati le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali.

Art. 5.

I canoni di manutenzione di cui all'articolo 1 sono applicabili solo quando la manutenzione è affidata all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con carattere di continuità e comunque per un periodo non inferiore a 120 giorni; per periodi minori sono rimborsate le spese a piè di lista, al cui importo vanno aggiunte le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali.

Per la manutenzione di palificazioni sulle quali sono posati conduttori di proprietà di più enti o privati, l'intero canone di manutenzione della palificazione è corrisposto all'Amministrazione dal proprietario della palificazione.

I proprietari dei singoli conduttori corrispondono direttamente all'Amministrazione il canone di manutenzione relativo ai conduttori stessi.

Art. 6.

L'uso di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in cavo e di canali telegrafici in armonica è concesso di regola per un periodo non minore di 30 giorni.

L'uso dei circuiti e dei canali ha di norma carattere di continuità per tutte le 24 ore: solo in casi eccezionali può essere concesso per talune ore della giornata con un minimo di un'ora continuativa.

Il canone di uso di linee telegrafiche e telefoniche aeree e in cavo e di canali telegrafici in armonica, per periodi di utilizzazione da 8 a 24 ore giornaliere, è corrisposto per intero.

Per i collegamenti dati in uso per periodi minori di 8 ore giornaliere, si applica un ottavo del canone base previsto per 24 ore, moltiplicato per il numero delle ore di utilizzazione ed aumentato di un quarto d'ora per ciascun periodo di utilizzazione.

Per le cessioni in uso di collegamenti interurbani di durata inferiore ai 30 giorni, il canone previsto in base ai commi precedenti è maggiorato del 50 per cento; tale maggiorazione non si applica alle Amministrazioni militari. Per le cessioni, invece, di collegamenti urbani, di durata sempre inferiore ai 30 giorni, il relativo canone verrà stabilito in maniera forfettaria.

I concessionari di comunicazioni telegrafiche urbane ed interurbane ad uso privato, comunque realizzate, sono tenuti a corrispondere un canone di concessione ai sensi dell'articolo 171 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645. Detto canone viene stabilito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Ai giornali quotidiani, alle agenzie di stampa ed alle Società concessionarie dei servizi telegrafici di stampa è concessa la riduzione del 75 per cento sui canoni stabiliti per l'uso di circuiti telegrafici interurbani e dei relativi raccordi urbani.

Gli stessi giornali quotidiani ed agenzie di stampa nonchè i Comuni e gli Enti assistenziali e di beneficenza legalmente riconosciuti sono esonerati dalla corresponsione del canone di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 8.

Per la concessione in uso delle linee e dei canali di cui all'articolo 1 della presente legge, può prescindersi dal requisito della cittadinanza italiana.

Art. 9.

Per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge fino a quando non

saranno applicati i nuovi canoni e quote stabiliti dalla presente legge stessa, resta invariata la misura dei canoni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 338, e quella delle quote stabilite dalla legge 24 febbraio 1953, n. 95, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 708.

Resta altresì invariata fino all'applicazione dei nuovi canoni la misura dei canoni stabiliti dalle convenzioni con i concessionari di comunicazioni telegrafiche ad uso privato comunque realizzate.

Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.